

DETERMINA N. 5/26/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA *OMISSIS* NEI
CONFRONTI DEL *OMISSIS* AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA
DELIBERA N. 449/16/CONS.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO l'art. 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA l'istanza della società *Omissis* del 12 settembre 2025, acquisita in data 15 settembre 2025 dall'*Autorità* con numero di protocollo 224467 con la quale è stato richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione della controversia nei confronti del *Omissis*, ai sensi dell'art. 26 del *Codice* e del *Regolamento*;

VISTA la nota del 18 settembre 2025, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “la Direzione”) ha convocato la società istante ed il *Omissis* (nel seguito “le Parti”) in udienza per il 6 ottobre 2025 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTI quindi i verbali di udienza del 6 ottobre 2025, 20 ottobre 2025, 10 novembre 2025, 18 dicembre 2025, 28 gennaio 2026 e 18 febbraio 2026;

CONSIDERATO che le *Parti*, nell'ultima udienza, hanno sostanzialmente raggiunto un accordo sull'oggetto della lite insorta impegnandosi a comunicare successivamente l'effettivo raggiungimento dell'accordo ai sensi del d.lgs. 33/2016;

VISTA la nota del 3 giugno 2026, acquisita in pari data, protocollo n. 203007, con cui la società istante ha dichiarato la rinuncia all'istanza controversiale proposta, atteso il raggiungimento dell'accordo con il *Omissis* avente ad oggetto tema della lite insorta;

CONSIDERATO che il *Regolamento* sancisce all'art. 22, comma 2, che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra la società *Omissis* e *Omissis*.

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 giugno 2026

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano